



IL POTERE GERARCHICO DELL'IMPRENDITORE NON COMPORTE CHE IL LAVORATORE DEBBA, A RICHIESTA DEI SUPERIORI, ESEGUIRE PRESTAZIONI NON PREVISTE DAL CONTRATTO, PER POI RIVOLGERSI AL GIUDICE

- *E' legittima in questo caso la mancata esecuzione dell'ordine (Cassazione Sezione Lavoro n. 5643 dell'8 giugno 1999, Pres. Buccarelli, Rel. Sciarelli).*

F.P. dipendente dell'Enel è stato sottoposto a procedimento disciplinare e punito con una multa di lire 14.000 per aver rifiutato di provvedere, durante un turno di reperibilità, alla sostituzione di alcune lampade di illuminazione pubblica di cui era stato segnalato il guasto. Egli ha impugnato la sanzione davanti al Pretore di Pavia, sostenendo che la prestazione da lui rifiutata non aveva carattere di urgenza e pertanto in base al contratto non avrebbe dovuto essergli richiesta in turno di reperibilità.

Sia il Pretore che, in grado di appello, il Tribunale di Pavia hanno dichiarato l'illegittimità della sanzione. Il Tribunale ha rilevato che, in base alla disciplina del contratto collettivo dei dipendenti dell'Enel, durante il turno di reperibilità al dipendente può chiedersi solo il lavoro straordinario non programmabile e che quest'ultimo "può essere effettuato solo in via eccezionale per far fronte ad imprevedibili esigenze non altrimenti sopportabili, strettamente attinenti alla regolarità del servizio elettrico e deve trovare obiettiva giustificazione in necessità indifferibili".

Il Tribunale ha escluso che nel caso in esame si dovesse affrontare un'esigenza urgente e indifferibile e pertanto ha riconosciuto il diritto del lavoratore di rifiutare la prestazione.

L'Enel ha proposto ricorso davanti alla Suprema Corte, sostenendo che il lavoratore avrebbe dovuto comunque eseguire la disposizione impartitagli, promuovendo nel contempo le opportune iniziative in sede sindacale e giudiziaria per contestarne la legittimità. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 5643 dell'8 giugno 1999, Pres. Buccarelli, Rel. Sciarelli) ha rigettato il ricorso affermando che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle normali regole contrattuali, onde anche per esso deve applicarsi il principio che una parte può pretendere solo le prestazioni previste dal contratto. Pertanto - ha osservato la Corte - se una parte richiede e pretende una prestazione non contemplata in contratto, ben può la controparte rifiutarla. Gli artt. 2086 e 2104 cod. civ., che prevedono il potere gerarchico del datore di lavoro, vanno interpretati alla luce del suddetto principio e, cioè che i superiori gerarchici possono richiedere soltanto quanto previsto in contratto.

Il potere gerarchico previsto dal codice civile riguarda le scelte e le modalità delle prestazioni in contratto, esulando dallo stesso il richiedere prestazioni indebite, cioè non previste in contratto e quindi chiaramente escluse dal medesimo.